SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 maggio 2009, n. **57**.

Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale di Milano, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale «le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, il quale reca la disciplina dell'indirizzo elettronico al quale vanno effettuate le comunicazioni e le notificazioni, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, nel Circondario del Tribunale di Milano, come da comunicazione del Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del 30 marzo 2009;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del Circondario del Tribunale di Milano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009;

Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato;

Sentito il Consiglio Nazionale Forense;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3969.U in data 21 maggio 2009);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n.153

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
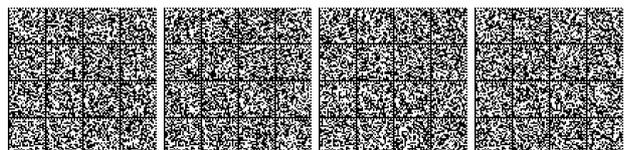
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133:

«Art. 51 *(Comunicazioni e notificazioni per via telematica).* — 1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge commi 2, 3 e 4 *(Omissis)*».

— Si riporta il testo dell'articolo 170 del codice di procedura civile:

«Art. 170 *(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).* — Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 192 del codice di procedura civile:

«Art. 192 *(Astensione e ricusazione del consulente).* — L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.).

«Art. 7 *(Indirizzo elettronico).* — 1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'articolo 1:

— Per il testo dell'articolo 51 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

09G0067
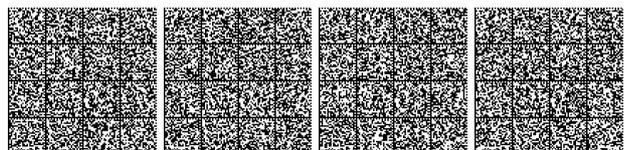
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Gratta quiz on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Gratta quiz on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 28 maggio 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Gratta quiz on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Gratta quiz on line», recante i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Gratta quiz on line»);

il prezzo della giocata (euro 3,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, suddivisa in quattro sezioni, caratterizzate rispettivamente dalle scritte «Giocata 1 - Quiz Sport», «Giocata 2 - Quiz Musica», «Giocata 3 - Quiz Cinema» e «Giocata 4 - Quiz Curiosità». In ognuna delle 4 sezioni è presente un'area contraddistinta dalla scritta «Risposte Fortunate» suddivisa nelle tre caselle A, B e C, ed un'area contraddistinta dalla scritta «Risposta Vincente» sotto la quale è riportata la scritta «Premio»;

nella parte sinistra, una sintesi delle regole di gioco;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello scoprire, per ognuna delle quattro giocate, la domanda del relativo quiz, e trovare, tra le «Risposte Fortunate», la «Risposta Vincente». Si dovrà poi verificare, per ogni giocata, se una delle «Risposte Fortunate» è identica alla «Risposta Vincente»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «HAI VINTO CONGRATULAZIONI !» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Gratta Quiz on line», pari ad euro 200.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Per ogni giocata («Giocata 1- Quiz Sport», «Giocata 2 - Quiz Musica», «Giocata 3 - Quiz Cinema» e «Giocata 4 - Quiz Curiosità») si deve scoprire la domanda che si trova sotto il relativo quiz. Si devono poi scoprire, selezionando i riquadri «A», «B» e «C», le «Risposte fortunate» e la «Risposta vincente», relative ad ogni giocata. Se una delle «Risposte fortunate» è identica alla «Risposta vincente» si vince il premio indicato sotto la scritta «Premio».

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando, per ognuna delle quattro giocate, la domanda del relativo quiz, le «risposte fortunate» e la «risposta vincente»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro 1.042.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di	€ 3,00
n. 39.600 premi di	€ 5,00
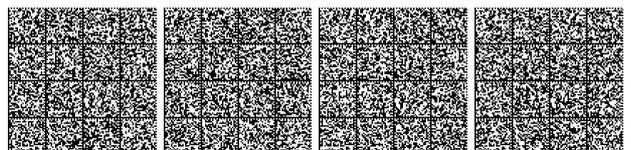
n. 12.000 premi di	€ 10,00
n. 6.000 premi di	€ 15,00
n. 2.500 premi di	€ 20,00
n. 1.500 premi di	€ 25,00
n. 900 premi di	€ 50,00
n. 100 premi di	€ 100,00
n. 20 premi di	€ 250,00
n. 10 premi di	€ 500,00
n. 2 premi di	€ 1.000,00
n. 2 premi di	€ 10.000,00
n. 1 premio di	€ 50.000,00
n. 1 premio di	€ 200.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 184

09A06323

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Korthane M».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2008 dall'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Korthane M» uguale al prodotto di riferimento denominato «Karathane Star» registrato con D.D. al n.12886 in data 12.4.2007 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Karathane Star» dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Meptyldinocap nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 aprile 2010 l'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. con sede in Milano, via Patroclo, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KORTHANE M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Meptyldinocap nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,01-0,05-0,1-0,25-0,5-1-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Dow AgroSciences Ltd. - King's Lynn (Inghilterra) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina);

Torre S.r.l. - Torrenieri- Fraz. Montalcino (Siena).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14481.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO
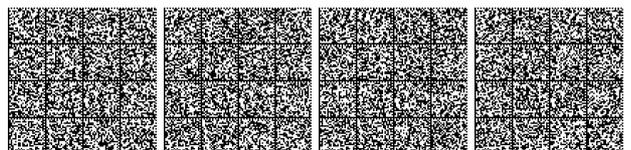
ALLEGATO

KORTHANE * M

FUNGICIDA ANTIOIDICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di KORTHANE M
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra)
DIACHEM spa - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1 - 3 - 5 – 10 litri**

Registrazione n. XXXXX del XX/XX/XXXX del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertemia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre i sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertemia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
KORTHANE M controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea e Podosphaera xanthii*) e della fragola (*Sphaerotheca macularis*). Nei confronti dei patogeni svolge contemporaneamente attività preventiva, post-infezionale ed eradicante anche a temperature relativamente basse.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite da vino e da tavola: impiegare preventivamente KORTHANE M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), eseguendo 2 applicazioni ad intervallo di 10 giorni nel periodo compreso fra la ripresa vegetativa e la fine della fioritura. In caso di applicazioni eradicanti su foglie e grappoli, effettuare 2 applicazioni ad intervalli di 5-6 giorni, impiegando KORTHANE M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha) all'inizio della sintomatologia infettiva. Non eseguire più di 4 trattamenti per anno, in particolare non effettuare più di 2 trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni e non più di 2 trattamenti eradicanti ad intervalli di 5-6 giorni.

Zucchino, cetriolo, melone ed anguria (in pieno campo e in serra): impiegare KORTHANE M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Fragola (in pieno campo e in serra): impiegare KORTHANE M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Compatibilità: KORTHANE M è risultato compatibile con i fungicidi (rame e zolfo compresi) e gli insetticidi più comunemente impiegati sulle colture.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nessun problema di selettività colturale è stato osservato utilizzando KORTHANE M secondo le modalità descritte.

Impiegare KORTHANE M durante le ore più fresche della giornata.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri da corpi idrici superficiali in caso di impiego su vite e di 10 metri in caso di impiego su zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola.

Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto, sia per le applicazioni manuali che per quelle meccaniche, usare dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta standard, stivali).

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 21 giorni prima della raccolta per la vite e 3 giorni prima della raccolta per la fragola e le cucurbitacee.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

KORTHANE* M

FUNGICIDA

Composizione di KORTHANE M
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 litri**

Registrazione n. XXXXX del XX/XX/XXXX del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115
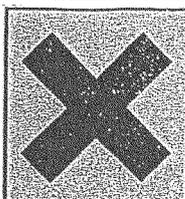
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

09A06046
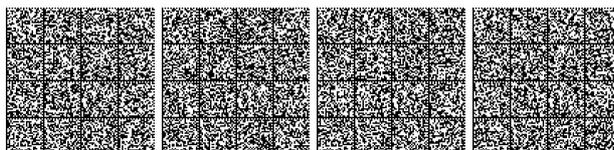
DECRETO 14 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Stella Ramato S».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2006 dall'Impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Zolfo Ventilato Stella Ramato S;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Zolfo - Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 28 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese (Palermo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese (Palermo), autorizzato con decreto del 15 febbraio 1973 e 12 dicembre 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13249.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 14 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
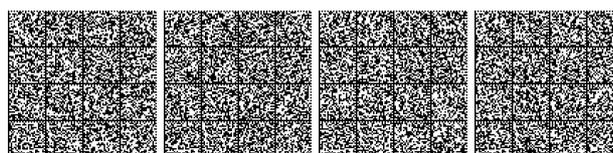
ALLEGATO

ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S
POLVERE SECCA

ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S - Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N° 13249 del

IRRITANTE
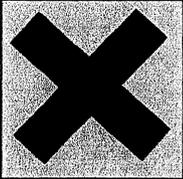
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	**g 93,5**
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	**g 0,75**
Eccipienti attivi, inerti q.b. a	**g 100**

Lotto n.

Taglie: Kg 1 - Kg 5 - Kg 10 - Kg 25

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (PA)
Tel. +39 0918141004

OFFICINA DI PRODUZIONE:
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Termini Imerese (PA)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico 8se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 0,75% e ZOLFO (esente da selenio) 93,5%, le quali, separatatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME - denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofacei, diarrea ematica, colica addominale, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZOLFO - ----
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura, Oidio delle colture ortive (carciofo, cardo, cetriolo, zucchino, melone, pomodoro, melanzana, lattughe e simili, pisello) e delle colture floreali di pieno campo. Il prodotto svolge inoltre un'azione complementare contro la peronospora della vite, delle colture ortive sopra citate e delle floreali.

DOSE D'IMPIEGO: Kg 20 - 25 circa per ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con oli minerali, con Captano. Deve essere irrorata a distanza di almeno 3 settimane dall impiego degli oli minerali e del Captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee. Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Evitare di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino; 20 giorni prima del raccolto delle altre colture.

ATTENZIONE: DURANTE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO USARE MASCHERA ANTIPOLVERE E OCCHIALI PROTETTIVI; PER EVENTUALI LAVORAZIONI AGRICOLE, DA EFFETTUARSI DOPO IL TRATTAMENTO, INDOSSARE GUANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE DA PARTE DELLA VEGETAZIONE TRATTATA.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Dic08

09A06041
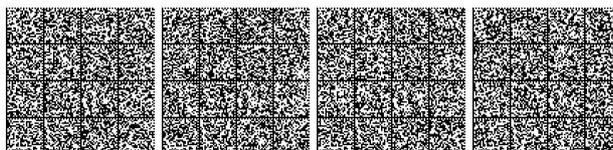
DECRETO 14 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Stella».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'Impresa Pasq. Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Zolfo Ventilato Stella;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Zolfo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 28 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Pasq. Mormino & Figlio S.r.l. - Termini Imerese (Palermo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Pasq. Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO VENTILATO STELLA con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Pasq. Mormino & Figlio S.r.l. - Termini Imerese (Palermo), autorizzato con decreto del 15 febbraio 1973 e 12 dicembre 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13244.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 14 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
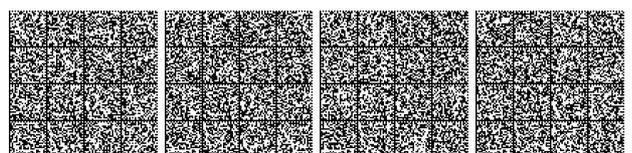
ALLEGATO

ZOLFO VENTILATO STELLA

FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

ZOLFO VENTILATO STELLA - Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13244 del

IRRITANTE
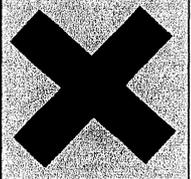
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da Selenio) g 98,5
Coformulanti q.b. a g 100

Lotto n.

Taglie: Kg 1, Kg 5, Kg 10, Kg 25

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (Palermo)
Tel. +39 0918141004

OFFICINA DI PRODUZIONE:
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
Termini Imerese (Palermo)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSE INDICATIVA: Kg 25-30 circa per ha.

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura; Mal Bianco delle pomacee e drupacee; Oidio delle colture ortive, durante tutto il ciclo vegetativo; Oidio del nocciolo.

COMPATIBILITÀ
Si raccomanda di non usare il prodotto in miscela con calce, oli bianchi. Non è compatibile (o miscibile) con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano.
AVVERTENZA: Deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: DURANTE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO USARE MASCHERA ANTIPOLVERE E OCCHIALI PROTETTIVI; EVITARE D'INTERVENIRE NELL'AREA TRATTATA DOPO PIOGGE, INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE, DA PARTE DELLA VEGETAZIONE PRECEDENTEMENTE TRATTATA.

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio dei preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Dic08

09A06042

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 maggio 2009.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e vv, Crotone - Roma Fiumicino e vv.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 52 comma 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la delega conferita con nota n. 0004530 del 3 aprile 2008 dal Ministro dei trasporti *illo tempore* al Presidente della Regione Calabria , ai sensi dell'art. 14 e ss. della legge 241/90 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto di nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotone;

Visto il decreto ministeriale n.109 del 6 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;

Visti i bandi di gara pubblicati nella GUUE C 276 del 31 ottobre 2008 per l'assegnazione del servizio di trasporto aereo di linea tra Crotone- Roma Fiumicino e Crotone- Milano Linate secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale n. 109 del 6 agosto 2008 ;

Vista la nota n. 79507 del 15 dicembre 2008 con la quale l'ENAC comunica l'esito negativo delle gare sopra citate;

Visto il verbale dell'incontro tenuto presso la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 gennaio 2009 con i rappresentanti dello stesso Ministero, della Regione Calabria e dell'ENAC per esaminare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone;

Visto l'art. 15 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1008/2008 relativo alla facoltà dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari;

Visto il decreto ministeriale n. 34 del 30 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2009 che abroga il decreto n. 16 del 7 luglio 2005, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;

Vista la nota della Regione Calabria n. 1645 del 20 marzo 2009 , nella quale vengono indicate le modifiche da apportare alla imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Roma Fiumicino e viceversa e Crotone-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota ministeriale n.0001805 del 3 aprile 2009, con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento dello Stato italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per Crotone;

Vista la nota ministeriale n. 0001807 del 3 aprile 2009, con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone- Milano Linate e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0001806 del 3 aprile 2009, con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Crotone (Soc. Aeroporto S. Anna S.p.A.), alla società di gestione dell'aeroporto di Roma Fiumicino (Soc. ADR S.p.A.) e alla società di gestione dell'aeroporto di Milano Linate (Soc. SEA S.p.A.) che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone- Roma Fiumicino e viceversa, Crotone- Milano Linate e viceversa;
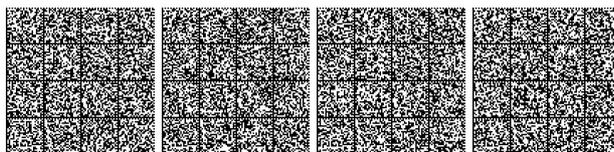
Vista la nota ministeriale n. 0001808 del 3 aprile 2009, con la quale viene comunicato al vettore ITALIATOUR che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone- Roma Fiumicino e viceversa, Crotone- Milano Linate e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone- Roma Fiumicino e viceversa, Crotone- Milano Linate e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16 par. 4 secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

Qualora entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Milano Linate e viceversa senza corrispettivo finanziario, sarà bandita una gara pubblica, secondo la procedura prevista dall'art. 17 regolamento (CE) 1008/2008, per la concessione del diritto di effettuare ciascuna delle rotte sopra dette.

Art. 4.

L'ENAC è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet http://www.enac-italia.it/ il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Milano Linate e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.

Art. 6.

Il decreto ministeriale n. 109 del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2008, è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte rotte Crotone- Roma Fiumicino e viceversa, Crotone- Milano Linate e viceversa .

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, lo Stato italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. **Rotte interessate**

Crotone – Roma Fiumicino e vv.
Crotone – Milano Linate e vv.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico :

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. **Articolazione degli oneri di servizio pubblico**

3.1 *In termini di numero di frequenze minime:*

Tra Crotone e Roma Fiumicino e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Tra Crotone e Milano Linate e viceversa , .

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. *In termini di orari:*

Sulla rotta Crotone – Roma Fiumicino:

- 1 volo con partenza nella fascia 06:30 – 08:00
- 1 volo con partenza nella fascia 17:00 – 18:00

Sulla rotta Roma Fiumicino – Crotone:

- 1 volo con partenza nella fascia 09:00 – 10:30
- 1 volo con partenza nella fascia 19:00 – 21:00

Sulla rotta Crotone – Milano Linate:

- 1 volo con partenza nella fascia 10:30 – 12:30

Sulla rotta Milano Linate – Crotone:

- 1 volo con partenza nella fascia 14:30 – 16:30

3.3. *In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:*

Il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone – Roma Fiumicino e viceversa e Crotone – Milano Linate e viceversa , dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 65 posti per tutto l'anno.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. *In termini di tariffe:*

a) le tariffe onerate massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

- Crotone – Roma Fiumicino e viceversa
  (periodo 1° giugno/30 settembre) EUR 82,00
  (periodo 1° ottobre/31 maggio) EUR 62,00

- Crotone – Milano Linate e vv.
  (periodo 1° giugno/30 settembre) EUR 112,00
  (periodo 1° ottobre/31 maggio) EUR 92,00

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge da parte del vettore o dei vettori accettanti.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'Enac, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.

c) In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal 2° trimestre 2010, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di gennaio 2009. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.
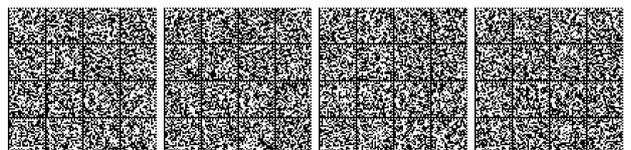
3.5. *In termini di continuità dei servizi:*

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

- garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi;

- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

- rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa € 750.000,00;

- rotta Crotone- Milano Linate e viceversa € 450.000,00.

Tali cauzioni dovranno essere presentate mediante fideiussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale per l' Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, la cauzione sarà commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sarà svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione;

- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;
- corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale della città di Crotone

Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 (disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari), dal decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo).

09A06048

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2009.

Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto l'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-*ter*, paragrafo 1, lettera *a)* del medesimo regolamento;

Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;

Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la Strategia nazionale per l'anno 2008, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2008;

Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformità al richiamato decreto n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia nazionale;

Vista la circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008, con la quale è stato, tra l'altro, prorogato dal 20 ottobre 2008 al 20 dicembre 2008 il termine per consentire alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di modificare i programmi operativi in atto nel 2008 ai fini dell'introduzione degli interventi previsti, da finanziare con l'aiuto finanziario nazionale;

Considerato che con la medesima circolare è stato disposto che i nuovi interventi devono essere prevalentemente indirizzati ad incrementare la concentrazione dell'offerta e ad ampliare la base associativa, autorizzandone l'esecuzione entro il 30 aprile 2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007;

Visto il decreto ministeriale n. 1914 del 27 febbraio 2009, concernente la fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai programmi operativi 2008 , ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008;

Vista la nota del 5 giugno 2008, n. 900-SACO, con la quale, da ultimo, sono state chieste alle regioni interessate le informazioni necessarie a formulare alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, di cui al richiamato art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la nota del 27 giugno 2008, n. 1453-ATPO, e la successiva integrazione in data 13 ottobre 2008, prot. n. 3922, con la quale è stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, aventi un livello di organizzazione inferiore al 20%;

Vista la nota del 5 dicembre 2008, n. AGRID/29366, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere più osservazioni sulla predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008;

Vista la nota del 12 dicembre 2008, n. 581-ATPO, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare le procedure per la messa a disposizione dello stanziamento nazionale di € 25.479.079,81;
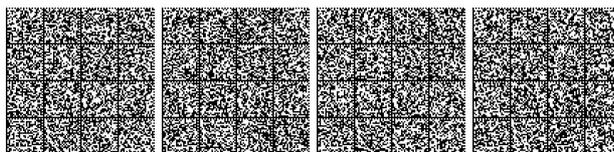
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) 26 febbraio 2009, n. 3/2009, con il quale è stato stanziato il predetto importo di € 25.479.079,81;

Vista la ulteriore nota 4 febbraio 2009, n. 844, con la quale è stato chiesto, tra l'altro, alla Commissione europea l'avviso sulle reali possibilità di consentire a posteriori una eventuale estensione del diritto all'aiuto finanziario per l'anno 2008, nonché sui conseguenti adempimenti da attuare per l'effettiva concessione dell'aiuto nazionale anche alle OP non presenti nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione per il 2008, ma che possono aver presentato apposita domanda in fase successiva e comunque entro il 20 dicembre 2008;

VISTA la nota 9 marzo 2009, n 5592, con la quale la Commissione europea ha precisato, tra l'altro, che ai programmi operativi del 2008 sono applicabili le disposizioni vigenti, completate dalle note interpretative n. 2008-24 (AGRI 2008-62313) e n. 2008-34 (AGRI 2008-63297) e che non è possibile accettare una modifica alla richiesta di autorizzazione presentata per il 2008;

Ritenuto necessario completare le disposizioni nazionali contenute nella Strategia nazionale per il 2008, con specifiche disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008, di cui all'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia nazionale adottata per l'anno 2008.

Art. 2.

Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008

1. Ai sensi dell'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono il Friuli-Venzia Giulia, le Marche, la Toscana, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.

2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso, per l'anno 2008, alle organizzazioni di produttori che hanno prodotto apposita domanda entro il 20 dicembre 2008, in conformità alla circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008 e che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 , 5 e 6.

3. Le organizzazioni di produttori devono risultare incluse nell'elenco allegato alla nota 13 ottobre 2008, n. 3922-ATPO, con la quale è stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per le Regioni di cui al comma 1.

4. Le organizzazioni di produttori richiedenti l'aiuto finanziario nazionale per il 2008, entro i limiti autorizzati dalla Commissione europea, devono avere presentato entro il 15 febbraio 2009, domanda di aiuto ai sensi dell'art. 70, del regolamento (CE) n. 1580/2007, eventualmente indicando l'importo per il quale è stata chiesta l'autorizzazione ad effettuare la spesa entro il 30 aprile 2009, conformemente alle condizioni stabilite, dal paragrafo 3, dal medesimo art. 70.

5. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2008 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci.

6. Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2009, in conformità agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

7. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E 26 febbraio 2009, n. 3/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalità e i termini ivi indicati.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà, entro il 1° gennaio 2010, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-*sexies*, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 387

09A06198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 maggio 2009.

Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Delibera n. 85/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 5;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 2009, integrata in data 21 maggio 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009»;

Vista la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

Vista la delibera n. 77/09/CSP del 14 maggio 2009, recante «Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009»;

Visti i numerosi esposti pervenuti dalle liste che si sono presentate alle elezioni europee, con i quali è stato richiesto il riequilibrio dell'informazione dedicata ai tempi politico-elettorali;

Considerato che la disciplina dei programmi di comunicazione politica nei periodi elettorali è stabilita dall'art. 4 della legge n. 28 del 2000, secondo il quale gli spazi di comunicazione politica sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature nei confronti dei soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, secondo il principio delle pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute;

Considerato che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;

Rilevato che, in tale quadro, la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009 è dettata:

quanto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dall'art. 5 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 15 maggio 2009, integrato il 21 maggio successivo , il quale prevede che «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche» e che, inoltre, «nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo o di esponenti politici» e che, infine, «i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazione
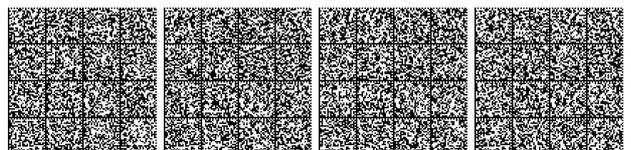
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici»;

quanto alle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale la disciplina è dettata dall'art. 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, prevede regole analoghe a quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Considerato che:

1. Per le trasmissioni di comunicazione politica la programmazione costituisce un obbligo per le emittenti pubbliche e private. Nelle suddette trasmissioni gli spazi televisivi, secondo quanto espressamente prevede la legge, devono essere matematicamente ripartiti in maniera paritaria tra tutti i soggetti politici competitori.

2. Più complesso – in mancanza di una predeterminazione delle modalità applicative nella legge – è il problema della disciplina delle trasmissioni di informazione e di quelle di approfondimento informativo. Si tratta, peraltro, di un problema di grande rilievo, emerso anche in precedenti campagne elettorali, poiché il tempo e l'importanza dell'informazione dedicata ai temi della cronaca politica si sono andati progressivamente espandendo, tanto da occupare una parte saliente del palinsesto delle reti generaliste nei periodi elettorali. A riprova di ciò, è andato sempre più aumentando il numero dei programmi di rete che, in occasione delle campagne elettorali, risultano ricondotti sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, onde poter ospitare i soggetti politici nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993.

3. In presenza di tale mutamento editoriale non sono di poco conto i problemi interpretativi ed applicativi che per tali trasmissioni si pongono, in quanto, a causa del loro legame con l'attualità della cronaca e del riconoscimento dell'autonomia editoriale, la legge prevede per essi norme di più ampio respiro, limitandosi a enunciare i principi di correttezza, completezza ed equità dell'informazione e la necessità di un comportamento corretto ed imparziale da parte dei conduttori, dei registi e dei responsabili dei programmi.

4. Problemi questi che nell'attuale competizione elettorale vengono ad essere smisuratamente accresciuti per la compresenza di un elevato numero di soggetti politici competitori e per la proliferazione di trasmissioni di approfondimento informativo che utilizzano format analoghi a quelli della comunicazione politica, ovvero «dibattiti,... presentazioni in contraddittorio di programmi politici,... confronti,... interviste e... ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche»; il che rende difficoltoso coniugare i principi di autonomia editoriale e giornalistica e di attualità della cronaca - tipici dell'informazione - con quelli di parità di accesso e trattamento - tipici della comunicazione politica.

5. In proposito questa Autorità ritiene che, come già esplicitato nella delibera n. 73/08/CSP (Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione di principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008), le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle di rinvio alla legge stessa contenute nei regolamenti attuativi della Commissione parlamentare di vigilanza e di quest'Autorità debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come «il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata». «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque» – prosegue la Corte – «tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli… della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda… il sistema democratico.». In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino «alla diffusione di notizie nei programmi di informazione». La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi d'informazione «che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,» e ha soggiunto che «l'espressione "diffusione di notizie" va … intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata».

L'Autorità rileva dunque che il criterio della parità di trattamento va contemperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece alla comunicazione politica). D'altra parte, secondo consolidati canoni interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga.

Il che comporta tuttavia, per converso, che la differenziazione di disciplina tra comunicazione politica e trasmissioni d'informazione tanto più s'attenui quanto più queste ultime tendano ad assumere i contenuti, i modi e la funzione di quella.

Peraltro, pur dando atto di ciò, non si può non rilevare che i dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all' 8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente (cioè alla prima e alla seconda settimana della seconda e ultima fase della presente campagna elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) mostrano uno squilibrio nella

presenza delle forze politiche che nessuna ragionevole ermeneutica e nessuna difficoltà applicativa possono giustificare.

Tale squilibrio è particolarmente avvertibile nei notiziari e sussiste sia, in maniera spiccata, nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all'interno di queste ultime sia anche, in certa misura, tra il PDL e il PD, cui si aggiunge una sovraesposizione del Governo.

In proposito l'Autorità rileva che, per il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori ed ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, durante i periodi elettorali la presenza del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del Governo, qualora candidati alle elezioni, deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.

Pertanto, considerato che siamo negli ultimi quindici giorni precedenti le votazioni, l'Autorità ritiene che lo squilibrio diffuso e accentuato sin qui rilevato debba richiedere una netta inversione di tendenza e ravvisa, pertanto, gli estremi per indirizzare una diffida a tutte le emittenti televisive pubbliche e private affinché provvedano immediatamente al riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi sopra richiamati, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo nei limiti suindicati;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Diffida:

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi richiamati nelle premesse, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo, la quale deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.

Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica l'osservanza della presente diffida anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta le sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma , 22 maggio 2009

Il segretario generale: VIOLA

Il commissario relatore: LAURIA

09A06341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione dell'Agenzia consolare onoraria a Taubaté e modifica dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Josè dos Campos.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito a Taubaté (Brasile) un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato generale di San Paolo, con la seguente circoscrizione territoriale: i municipi di Taubaté, di Cruzeiro, di Guaratinguetà, Campos de Jordo e Ubatuba ed i municipi della «Valle del Paraiba».

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Josè dos Campos posta alle dipendenze del Consolato generale di San Paolo è così modificata: tutti i municipi di Sao Josè Dos Campos, San Benedetto del Sapucaì, Paraibuna, Caçapava, Caraguatatuba, San Sebastiano e la «Ilha Bela».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A06012
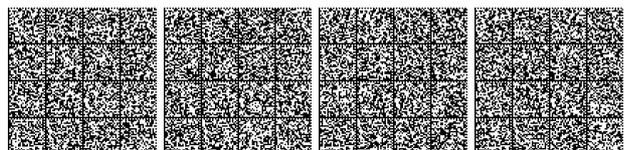
Modifica della dipendenza degli uffici consolari onorari italiani, in seguito all'istituzione del Consolato generale d'Italia in Mosca ed alla soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Mosca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

I Consolati onorari in Kaliningrad, Krasnodar, Nizhnji Novgorod, Samara, Vladivostok, Yekaterinburg, Ashgabad, vengono posti alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Mosca a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A06013

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio, alla società AceaElectrabel Produzione S.p.A., dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica da ubicarsi nel comune di Pontinia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000301 del 20 aprile 2009, è stata rilasciata alla società AceaElectrabel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica da ubicare nel comune di Pontinia (Latina), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA.

09A06199

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'Organismo «Tuv Italia S.r.l.» via Giosuè Carducci n. 125, Ed. 23 - Sesto San Giovanni (Milano), è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale; Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'Interno.

09A06008

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra dell'Organismo «NV S.a.s.», in Trento.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 27 aprile 2009, il seguente organismo:

NV Sas, via Maccani n. 179 - Trento.

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A06009

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici di vari organismi.

Con decreti del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Tecno Misure S.r.l., via A. Cantore n. 16 - S. Giovanni Lupatoto (Verona);

STI - Sviluppo Tecnologico Industriale, via Tofaro n. 42/b - Sora (Frosinone).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 6 maggio 2009.

09A06010

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1137/2009 del 15 aprile 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seractil».

Nell'estratto della determinazione n. 1137/2009 del 15 aprile 2009 relativa al medicinale per uso umano SERACTIL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2009 - serie generale - n. 104, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Classe di rimborsabilità A, leggasi: Classe di rimborsabilità A - Nota 66.

09A06038
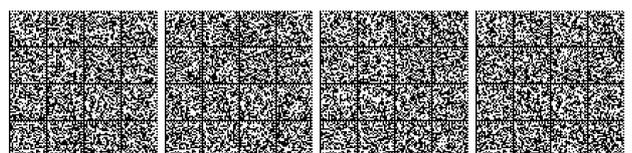
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1094/2009 del 26 marzo 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimostill».

Nell'estratto della determinazione n. 1094/2009 del 26 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano BRIMOSTILL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2009 - serie generale - n. 84, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Classe di rimborsabilità A, leggasi: Classe di rimborsabilità A - Nota 78.

09A06039

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007.

Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ………..................…………….. *(firmato)*

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni Sindacali:

CGIL …………….............…........………. *(firmato)*

CISL ………………......................……….... *(firmato)*

UIL …………….......…...............…………. *(firmato)*

RDB CUB …………........…..............……... *(firmato)*

CIDA ……….........………............………..*(firmato)*

per le OO.SS. di categoria:

FLC/CGIL …........………...........………….. *(firmato)*

CISL FIR ……........…..............…………... *(firmato)*

UIL PA …………...…..................………... *(firmato)*

USI-RDB/RICERCA …........….................... *(firmato)*

ANPRI …………..............….........………… *(firmato)*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007.

2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.

3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come «Enti».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n.165/2001.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

Art. 3.

Accesso ai livelli di base: progressione tra profili

1. Gli Enti prevederanno, per una sola volta, con le modalità definite nei propri ordinamenti e nell'ambito dei posti disponibili a seguito della programmazione triennale del fabbisogno per l'accesso al livello di base di ciascun profilo dal IV allo VIII, l'espletamento di procedure selettive interne riservate al personale dipendente del profilo immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore. I posti destinati alla presente procedura sono contenuti nel limite del 50% della disponibilità complessiva.

2. I dipendenti inquadrati nel profilo immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo e con le modalità previste dall'art. 52, comma 3, del CCNL del 21 febbraio 2002, non sono soggetti al periodo di prova.

Art. 4.

Opportunità di sviluppo professionale per il personale

1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31 dicembre 2009, il comma 1 è così sostituito:

«1. Le anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilità».

2. Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente articolo sono definiti nelle misure indicate nella tabella C e continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle risorse ad esse dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11.

3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso ente e nel medesimo profilo.

Art. 5.

Indennità di valorizzazione professionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 il limite di cui al comma 3 dell'art. 42 CCNL 7 ottobre 1996 è elevato al 5%. Con la medesima decorrenza, l'importo dell'IVP di cui all'art. 3 CCNL 21 febbraio 2002 secondo biennio, è determinato nella misura di 150,00 euro lordi per dodici mensilità.

2. Le eventuali somme non utilizzate nell'applicazione della presente disposizione confluiscono nelle risorse di cui all'art. 10.

Art. 6.

Indennità di posizione

1. Il limite percentuale indicato nell'art. 46, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996 è elevato fino ad un contingente massimo dell'8%. Il finanziamento è posto a carico delle risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 10.

Art. 7.

Soppressione del IX livello

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso. Il personale in servizio è inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore.

Art. 8.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 9.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006.

Art. 10.

Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° settembre 2007 (5/13 per l'anno 2007), di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo.

Art. 11.

Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera *c)* primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennità di ente annuale è incrementata negli importi indicati nella tabella D.

3. Le restanti risorse di cui all'art. 10 alimentano il fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 43, comma 2, lettera *e)* del CCNL 7 ottobre 1996.

RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 12.

Ricercatori e tecnologi

1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.

2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti.

3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.
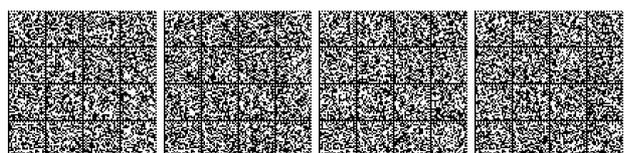
4. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art. 15, comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Art. 13.

Aumenti della retribuzione base per ricercatori e tecnologi

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella E, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella F.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 14.

Effetti nuovi stipendi per ricercatori e tecnologi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL 7 aprile 2006.

Art. 15.

Indennità valorizzazione professionale

1. A valere sulla quota di risorse corrispondente allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo, a decorrere dal 1° dicembre 2007, l'indennità professionale prevista dall'art. 8, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001, è rideterminata negli importi mensili indicati nella tabella G.

Art. 16

Passaggi di fascia stipendiale

1. Gli Enti che non hanno dato attuazione all'art. 8 del CCNL 7 aprile 2006 (secondo biennio) attivano le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità dall'art. 9, comma 3, lettera *a)* del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate, salvo che le stesse, in forza della predetta disposizione, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano già state utilizzate per incrementare le indennità di cui all'art. 8 del CCNL del 21 febbraio 2002.

NORME DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 17.

Aspettativa senza assegni

1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

«2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell'ambito del 5% dell'organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova».

Art. 18.

Periodo di prova

1. L'art. 4, comma 11, del CCNL 21 febbraio 2002 è modificato nel senso che dopo la frase «o presso le istituzioni dell'Unione europea» va aggiunta l'espressione «o presso Enti e organismi internazionali».

Art. 19.

Telelavoro

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali, il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall'art. 21 del CCNL 21 febbraio 2002.

Art. 20.

Relazioni sindacali

1. L'art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta delle seguenti lettere *q)* ed *r)*:

«*q)* criteri per l'utilizzo, da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell'ente;

r) criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL;».

2. L'art. 31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta delle seguente lettera:

«*h)* utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del presente CCNL».

3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna Organizzazioni sindacali, gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati di interesse per le Organizzazioni sindacali medesime.

Art. 21.

Buono pasto

1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a euro 10,00.

Art. 22

Cadenze temporali per la mobilità tra profili

1. Al testo dell'art. 52 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse».

2. Al testo dell'art. 65 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse».
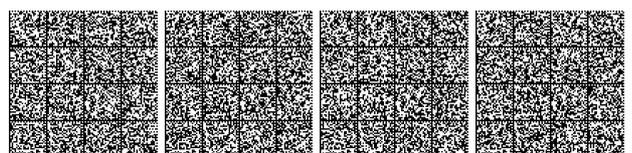
Art. 23.

Disposizione transitoria per lo sviluppo professionale

1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunità di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilità complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l'accesso al terzo livello, indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006, cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed, in ogni caso, in coerenza con i principi richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002.

3. È mantenuto *ad personam* un assegno, con natura di trattamento accessorio e riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, commisurato all'eventuale maggior importo percepito nel profilo di provenienza relativamente ai trattamenti economici fissi e continuativi e con carattere di generalità.

Art. 24.

Verifica annuale delle risorse - Clausola risolutiva

1. Gli enti, ivi compresa l'ENEA, possono continuare a stipulare contratti a termine di durata non superiore a cinque anni a condizione che negli stessi sia prevista la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.

Art. 25.

Norma di rinvio

1. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto.

PERSONALE DELL'ENEA

Art. 26.

Inserimento nel comparto

1. L'ENEA in sede di contrattazione integrativa, oltre a definire le tabelle di equiparazione di cui all'art. 6 del CCNL 7 aprile 2006, procederà alla progressiva omogeneizzazione della normativa al fine della completa applicazione del CCNL degli Enti di ricerca.

2. Dal 31 dicembre 2007 è soppresso il profilo di ausiliario. Dalla medesima data è soppresso il livello 3; il personale in servizio è inquadrato in pari data nel livello 4 del profilo immediatamente superiore a seguito di corsi di formazione appositamente organizzati dall'ente.

3. Sino all'entrata in vigore del contratto integrativo di cui al comma 1, al personale dell'ente continua ad applicarsi il CCNL ENEA, salvo quanto espressamente previsto dal presente Capo.

Art. 27.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella H, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella I.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 28.

Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 27 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006).

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 27 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL 20 dicembre 2006.

Art. 29.

Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementate a decorrere dal 1° dicembre 2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo (2/13 per l'anno 2007).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilità indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,11% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo è finalizzata all'indennità di ente annuale. La medesima indennità è conseguentemente incrementata degli importi indicati nella tabella L.

3. A decorrere dal 1° dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilità indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,24% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo è finalizzata all'E.A.R. Il medesimo trattamento economico è conseguentemente incrementato degli importi indicati nella tabella M.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ribadiscono che ai fini del calcolo del monte ore e della ripartizione dei permessi sindacali da riconoscere all'interno dei singoli Enti si fa riferimento al personale a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNQ del 3 agosto 2004 e art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono che la contrattazione integrativa prevista dall'art. 26 del presente accordo dovrà avere come riferimento, anche ai fini delle decorrenze dei vari istituti contrattuali, il quadriennio 2006- 2009.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti convengono che, qualora gli Enti nell'applicazione dell'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, considerino tra gli elementi di valutazione anche l'anzianità di servizio prestata, la stessa possa includere anche il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del comparto e nel medesimo profilo.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.1.2007 (1)
Isp. Gen. r.e.	13,29	140,83
Dir. Div. r.e.	12,37	131,07
IV	10,68	113,16
V	9,68	102,55
VI	8,85	93,77
VII	8,10	85,80
VIII	7,63	80,88
IX	7,25	76,81

(1) **Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.**

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
Isp. Gen. r.e.	28.829,03	30.359,51
Dir. Div. r.e.	26.831,10	28.255,50
IV	23.165,47	24.395,23
V	20.992,21	22.106,65
VI	19.196,51	20.215,55
VII	17.563,64	18.496,04
VIII	16.557,25	17.436,25
IX	15.723,15	16.557,87
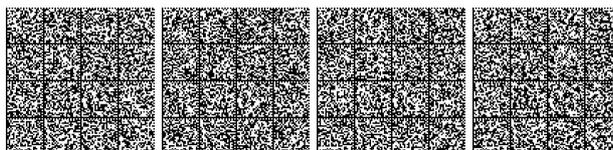
Tabella C

Progressioni economiche per il personale dei livelli IV-X

Valori in Euro annui per 13 mensilità

Profilo e posizione economica	Posizione economica super I	Posizione economica super II	Posizione economica super III
Collaboratore TER IV	1.198,18	1.198,18	1.198,18
Funzionario Amministrativo IV	1.198,18	1.198,18	1.198,18
Collaboratore Amministrativo V	1.040,66	1.040,66	1.040,66
Operatore Tecnico VI	911,55	911,55	911,55
Operatore Amministrativo VII	792,76	792,76	792,76
Ausiliario Tecnico VIII	719,94	719,94	719,94

Tabella D

Incrementi dell'indennità di ente

Valori in Euro annui

Posizione economica	Incremento dal 31.12.2007 [1]
Isp. Gen. r.e.	93,85
Dir. Div. r.e.	93,85
IV	80,46
V	72,38
VI	61,70
VII	53,62
VIII	45,90
IX	42,90

[1] Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97

2

Tabella E

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2006

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **3**	15,72	12,07	10,76
da **4** a **7**	17,36	13,26	10,91
da **8** a **12**	19,06	14,48	11,00
da **13** a **16**	20,76	15,69	11,86
da **17** a **22**	23,84	17,73	13,40
da **23** a **30**	26,18	19,41	14,59
da **31** in **poi**	29,20	21,57	16,13

Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.1.2007 [(1)]

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **3**	172,34	132,64	114,10
da **4** a **7**	190,21	145,67	116,83
da **8** a **12**	208,75	158,87	121,05
da **13** a **16**	227,18	172,06	130,35
da **17** a **22**	260,73	194,23	147,11
da **23** a **30**	286,08	212,54	160,14
da **31** in **poi**	318,95	235,98	176,84

[(1)] **Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.**

Tabella F

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2006

Valori in Euro annui per 12 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **3**	44.724,97	34.580,36	26.869,70
da **4** a **7**	49.291,02	37.909,26	29.221,11
da **8** a **12**	54.029,26	41.283,97	31.618,30
da **13** a **16**	58.737,02	44.652,88	33.995,02
da **17** a **22**	67.310,40	50.318,39	38.276,98
da **23** a **30**	73.789,03	54.995,96	41.606,40
da **31** in **poi**	82.186,70	60.986,44	45.875,32

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2007

Valori in Euro annui per 12 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **3**	46.604,41	36.027,20	28.109,78
da **4** a **7**	51.365,22	39.498,18	30.490,35
da **8** a **12**	56.305,54	43.016,65	32.938,90
da **13** a **16**	61.214,06	46.529,32	35.416,90
da **17** a **22**	70.153,08	52.436,39	39.881,50
da **23** a **30**	76.907,83	57.313,52	43.353,00
da **31** in **poi**	85.663,70	63.559,36	47.803,84

Tabella G

Incrementi dell'indennità valorizzazione professionale

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Ricercatore e Tecnologi Livello	Incremento dal 1.12.2007
I	24,55
II	20,40
III	17,54

Tabella H

Incrementi mensili della retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.1.2007 (1)
9.2	16,53	178,27
9.1	13,92	150,11
9	11,66	125,77
8.2 (*)	11,58	124,86
8.1 (*)	11,06	119,22
8	10,39	112,02
7	9,54	102,86
6	8,65	93,25
5	8,13	87,64
4	7,67	82,68
3	7,21	77,73

(1) **Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.**
(*) **Gradino economico del livello 8.**

Tabella I

Nuova retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro annui per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
9.2	36.464,25	38.405,13
9.1	30.705,56	32.339,84
9	25.726,17	27.095,49
8.2 (*)	25.539,89	26.899,25
8.1 (*)	24.386,52	25.684,44
8	22.914,23	24.133,79
7	21.039,50	22.159,34
6	19.074,70	20.089,90
5	17.927,33	18.881,45
4	16.912,90	17.813,02
3	15.899,40	16.745,64

(*) **Gradino economico del livello 8.**

Tabella L

Incrementi dell'indennità di ente - ENEA

Valori in Euro annui

Posizione economica	Incremento dal 31.12.2007
8.2 (*)	115,37
8.1 (*)	104,70
8	93,91
7	82,87
6	72,69
5	67,36
4	58,68
3	54,09

(*) **Gradino economico del livello 8.**

Tabella M

E.A.R. - ENEA

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Incremento dal 1.12.2007
9.2	20,89
9.1	15,67
9	11,49

09A06020
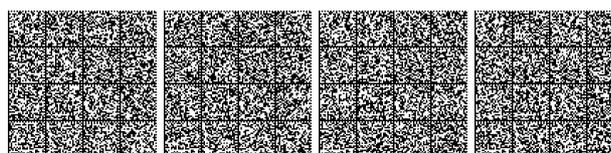
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2008-2009.

Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri *(firmato)*

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

per le confederazioni sindacali:

CGIL *(firmato)*;

CISL *(firmato)*;

UIL *(firmato)*;

RDB CUB *(firmato)*;

CIDA *(firmato)*,

per le organizzazioni sindacali di categoria:

FLC/CGIL *(firmato)*;

CISL FIR *(firmato)*;

UIL PA *(firmato)*;

USI-RDB/RICERCA *(firmato)*;

ANPRI *(firmato)*.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2008-2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come enti.

Capo II

PERSONALE DAL IV ALL'VIII LIVELLO

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 8, del CCNL del quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *B*.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *A* ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Il personale già inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario ai sensi dell'art. 9 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005 è inquadrato nei corrispondenti profili di operatore.

Art. 5.

Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo al personale di cui al presente capo.

Art. 6.

Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera *c)* primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennità di ente annuale è incrementata negli importi indicati nella tabella *C*.

3. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun ente saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;

l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei

costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.

Capo III

RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 7.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 13, del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *D*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *E*.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fasce stipendiali successive sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella *E*.

Art. 8.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *D* ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006.

Capo IV

ENEA

Art. 9.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 27 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella *F*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella *G*.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 10.

Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 9 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 9 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL 20 dicembre 2006.

Art. 11.

Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività saranno integrate sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;

l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.

Capo V

Art. 12.

Previdenza complementare

1. All'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005, è aggiunto il seguente comma:

«4. La quota di contribuzione da porre a carico, in misura paritetica, del datore di lavoro e del dipendente, da destinare al predetto fondo, è determinata nella misura dell'1% sull'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 4 del già richiamato accordo quadro nazionale 29 luglio 1999. Per le spese di avvio dell'istituendo fondo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l'art. 8 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, le parti convengono nel ritenere che i progetti ivi previsti sono riferiti a quelli di rilevanza nazionale o internazionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell'indennità di vacanza contrattuale per il prossimo CCNL sarà determinato con le modalità e nelle misure al tempo previste.
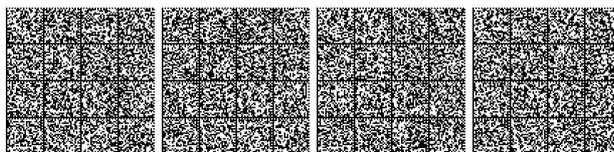
Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 [1]	Rideterminato dal 1.1.2009 [2]
Isp. Gen. r.e.	12,18	20,31	102,41
Dir. Div. r.e.	11,34	18,90	95,32
IV	9,79	16,32	75,29
V	8,87	14,79	72,57
VI	8,11	13,52	69,59
VII	7,42	12,37	66,39
VIII	7,00	11,66	62,82

[1] Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
[2] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
Isp. Gen. r.e.	30.505,67	30.603,23	31.588,43
Dir. Div. r.e.	28.391,58	28.482,30	29.399,34
IV	24.512,71	24.591,07	25.298,71
V	22.213,09	22.284,13	22.977,49
VI	20.312,87	20.377,79	21.050,63
VII	18.585,08	18.644,48	19.292,72
VIII	17.520,25	17.576,17	18.190,09

Tabella C

Incrementi dell'indennità di ente

Valori in Euro annui

Posizione economica	Incremento dal 1.1.2009 [1]
Isp. Gen. r.e.	126,59
Dir. Div. r.e.	126,59
IV	108,52
V	97,63
VI	83,22
VII	72,33
VIII	61,91

[1] Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97
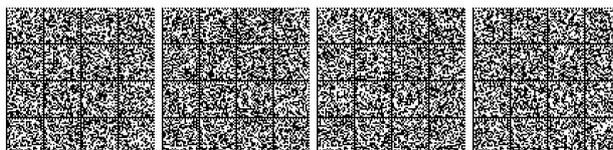
Tabella D

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.4.2008

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
per tutte le fasce	18,93	14,64	11,36

Incrementi mensili rideterminato della retribuzione tabellare dal 1.7.2008 [1]

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
per tutte le fasce	31,55	24,39	18,94

Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.1.2009 [2]

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **3**	98,08	83,18	75,67
da **4** a **7**	107,61	84,36	76,44
da **8** a **12**	117,54	91,14	77,85
da **13** a **16**	127,39	97,91	82,33
da **17** a **22**	146,16	109,98	84,21
da **23** a **30**	160,11	119,77	90,89
da **31** in **poi**	178,47	132,58	98,73

[1] Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
[2] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella E

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2009

Valori in Euro per 12 mensilità

Anzianità	I	II	III
da **0** a **2**	47.781,49	37.025,48	29.017,94
da **3** a **7**	52.656,66	40.510,50	31.407,75
da **8** a **12**	57.716,14	44.110,45	33.873,10
da **13** a **16**	62.742,86	47.704,36	36.404,86
da **17** a **21**	71.907,12	53.756,27	40.892,02
da **22** a **29**	78.829,39	58.750,88	44.443,68
da **30** in **poi**	87.805,46	65.150,44	48.988,72
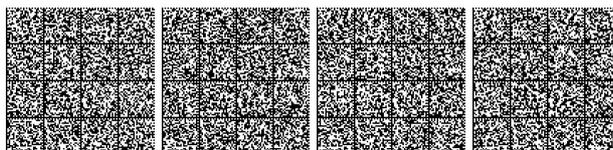
Tabella F

Incrementi mensili della retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 (1)	Rideterminato dal 1.1.2009 (2)
9.2	15,41	25,69	140,07
9.1	12,98	21,63	117,95
9	10,87	18,12	98,82
8.2 (*)	10,80	17,99	98,10
8.1 (*)	10,31	17,18	93,67
8	9,69	16,14	88,02
7	8,89	14,82	80,82
6	8,06	13,44	73,07
5	7,58	12,63	68,86
4	7,15	11,91	64,96
3	6,72	11,20	62,87

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
(*) Gradino economico del livello 8.

Tabella G

Nuova retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
9.2	38.590,05	38.713,41	40.085,97
9.1	32.495,60	32.599,40	33.755,24
9	27.225,93	27.312,93	28.281,33
8.2 (*)	27.028,85	27.115,13	28.076,45
8.1 (*)	25.808,16	25.890,60	26.808,48
8	24.250,07	24.327,47	25.190,03
7	22.266,02	22.337,18	23.129,18
6	20.186,62	20.251,18	20.966,74
5	18.972,41	19.033,01	19.707,77
4	17.898,82	17.955,94	18.592,54
3	16.826,28	16.880,04	17.500,08

(*) Gradino economico del livello 8.

09A06043

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° giugno 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B56», «16C», «1T8», «I41», M36» e «P21».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B56», «16C», «1T8», «I41», «M36» e «P21» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B55», «16B», «1S8», «I40», «M35» e «P20».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A06011

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-124) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.